



COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

Comune di Roio del Sangro

66040

e-mail: comunediroiodelsangro@Virgilio.it

Tel. 0872/948142

C.C.P. 10706661

Cod. Fisc. 8100301 069 1

P. IVA 0147174 069 4

Fax 0872/948566

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 19 : DEL 10.12.2019

OGGETTO: Aliquote TASI anno 2019 – delibera di Consiglio comunale n. 6 del 28.03.2019 -
rettifica-integrazione -

L'anno duemiladiciannove, addì 10 del mese di dicembre, alle ore 15,15, nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati, in seduta straordinaria ed in prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
RAMONDELLI Sabatino	X	
CAVORSO Giuseppe	X	
CAVORSO Pasqualino	X	
DI CARLO Margherita	X	
MANGIFESTA Giuseppe		X
DI BARTOLOMEO Rosaria Immacolata		X
DE LUCIA Mario	X	
ANGIOLILLO Antonio		X
CESE Domenico	X	
RUCCI Andrea	X	
DE REMIGIS Andrea	X	
	8	3

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr. Nicola Di Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sabatino RAMONDELLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Visto il TU delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con DLGS n. 267 del 18.08.2000;

Vista l'art. 1 – comma 639 della legge 147/2013 il quale, nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) ed il tributo sui servizi indivisibili (TASI);

Considerato che la TASI è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;

Tenuto conto che la TASI ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

Rilevato che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro; nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il Comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30% mentre la restante parte è dovuta dal possessore;

Dato atto che la TASI è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e che l'aliquota di base è pari all'1 per mille, che i Comuni possono ridurre sino all'azzeramento ovvero aumentare, per il 2015, sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota TASI e IMU non superi quella massima prevista per le singole fattispecie dalla disciplina IMU (cosiddetta clausola di salvaguardia);

Visto l'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della potestà regolamentare comunale in materia di TARI e TASI, in base al quale i Comuni, con proprio regolamento, stabiliscono ai fini dell'applicazione della TASI: la disciplina delle riduzioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Visto l'articolo 1, comma 702, della legge n. 147/2013, il quale conferma ai fini della IUC la potestà regolamentare generale di cui all'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997;

Tenuto conto quindi che il Comune, con il regolamento per l'applicazione della TASI, è chiamato a stabilire:
il riparto del carico tributario tra possessore ed utilizzatore, nel caso in cui gli stessi non coincidano (comma 681);
il numero e le scadenze di versamento della TASI, stabilendo altresì se lo stesso debba essere versato in autoliquidazione ovvero, previa formazione di ruolo/lista di carico da parte del Comune, mediante invio di modello di pagamento precompilato (comma 688);
la disciplina delle riduzioni/esenzioni e detrazioni, avendo cura di favorire le abitazioni principali (comma 682); i servizi indivisibili alla cui copertura è destinato il gettito della TASI, individuando altresì i criteri di determinazione dei costi (comma 682);

Vista la deliberazione consiliare n. 21 del 08.08.2014 con la quale venne approvato il regolamento della TASI;

Visto il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il quale dispone che il Consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI in conformità con i servizi ed i costi indivisibili individuati ai sensi della lettera b – n. 2 – dell'art. 1 – comma 682 – della legge n. 147/2013;

Visto che in base al regolamento comunale che disciplina la TASI, sono stati individuati i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura il tributo dovrebbe essere destinato, come desunto anche dal bilancio di previsione:

pubblica illuminazione euro 18.000,00
demografici euro 40.000,00
gestione immobili euro 5.000,00
viabilità euro 8.500,00
gestione territorio euro 15.000,00
sicurezza euro 2.000,00
totale costi euro 88.500,00

Visto il comma 676 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, il quale prevede che il Comune può ridurre l'aliquota base della TASI, pari all'1 per mille, fino all'azzeramento;

Dato atto che dall'anno 2019 è venuto meno il blocco delle aliquote dei tributi locali, fra le quali vi rientrano anche quelle relative alla TASI;

Visto l'atto consiliare n. 6 del 28.03.2019, esecutivo a norma di legge, con il quale sono state approvate le aliquote TASI a valere per l'anno 2019;

Vista la nota acquisita al n. 2064 di prot. del 28.11.2019, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fatto rilevare che la suddetta deliberazione va rettificata al fine di precisare meglio il suo contenuto relativamente ad alcune categorie di immobili per le quali è necessario esplicitare l'aliquota TASI da applicare;

Ritenuto di dovere apportare le rettifiche richieste dal Ministero riproponendo un nuovo dispositivo della deliberazione;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del TU n. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

Di rettificare la deliberazione consiliare n. 6 del 28.03.2019, riformulando il dispositivo della stessa come segue: ” Di determinare nella misura del 1,5 per mille l'aliquota del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), a valere per l'anno 2019, per tutte le tipologie di immobili, salvo che per le unità immobiliari della categoria D, per le quali l'aliquota IMU è stata già fissata al 10,6 per mille, e per i fabbricati rurali per i quali l'aliquota viene fissata all'1 per mille “, per tutte le ragioni indicate in narrativa.

IL PRESIDENTE
F.to RAMONDELLI SABATINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. DI FRANCESCO NICOLA

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONDELLI SABATINO

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAMONDELLI SABATINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 TU n. 267/2000)

n. 242 Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Lì, 11.12.2019

IL MESSO COMUNALE
F.to ZARLENGA ENZO

CERTIFICATO ESECUTIVITA'
IL SEGRETARIO COMUNALE
VISTI GI ATTI DI UFFICIO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 05.01.2020, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. DI FRANCESCO NICOLA
